



DIVISIONE RISORSE
Ufficio Affari Generali e Servizi Legali

Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli
Tel 0161/261543-533-526 Fax 0161/219381
e-mail: affarigiuridici@unipmn.it
P. IVA 01943490027
C.F. 94021400026

LB/eg

D.R. Rep. n. 237/2014
Prot. n. 4922 del 16.04.2014
Tit. I cl. 3

OGGETTO: Emanazione del Regolamento Generale di Ateneo.

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001 e modificato con D.R. rep. n. 328 del 04.09.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.09.2012, e in modo particolare l'art. 45 secondo il quale l'Università deve dotarsi di un Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico su parere del Consiglio di Amministrazione;
- VALUTATA** l'opportunità di riformulare il testo dell'attuale regolamento, alla luce del nuovo Statuto e dei più recenti provvedimenti normativi in materia di legislazione universitaria;
- VISTA** la bozza di regolamento inviata ai Direttori di Dipartimento e al Presidente della Scuola di Medicina, ai membri del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni e della Commissione di Ateneo per le Biblioteche affinché potessero presentare osservazioni in merito entro il 14 giugno 2013;
- VISTO** che la stessa bozza è stata altresì inoltrata, mediante a tutto il personale dell'Ateneo con l'invito, per chiunque lo ritenesse opportuno, di sottoporre le proprie considerazioni in merito entro lo stesso termine;
- CONSIDERATO** che, alla luce delle osservazioni pervenute, la bozza del regolamento è stata modificata nella versione sulla quale il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 8/2013/4.1, ha espresso all'unanimità parere favorevole nella seduta del 20.12.2013;
- CONSIDERATO** che il Senato Accademico, con delibera n. 2/2014/5.1, ha approvato all'unanimità, ai sensi dell'art. 45, comma 3 dello Statuto, il testo del Regolamento Generale di Ateneo, nel corso della seduta del 03.02.2014;

- VISTA la L. n. 168/89 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in modo particolare l'art. 6, comma 9, secondo cui "Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame... *omissis*";
- VISTA la nota prot. n. 1401 del 05.02.2014 con la quale il testo del Regolamento Generale di Ateneo è stato inviato al Mi.U.R. per il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 sopra citato;
- VISTA la comunicazione del Ministero del 17.02.2014 secondo la quale il termine di sessanta giorni previsto per il controllo di cui all'art. 6, co. 9 della L. n. 168/89 scadeva il 12.04.2014;
- VISTO l'art. 6, co. 9 sopra citato, secondo il quale in assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore;
- CONSIDERATO che nessun rilievo in merito da parte del Mi.U.R. è pervenuto all'Ateneo entro il termine di scadenza sopra riportato;
- ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. Di emanare, ai sensi dell'art. 11, co. 2 lett. b) dello Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo nel testo allegato al presente decreto (All. A).
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito WEB di Ateneo.

**F.to Il Rettore
(Prof. Cesare EMANUEL)**

All. A

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

TITOLO II PERSONALE

- Art. 2 Programmazione del fabbisogno di personale**
- Art. 3 Reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo**
- Art. 4 Valutazione del personale docente**
- Art. 5 Valutazione del personale tecnico-amministrativo**
- Art. 6 Incarichi**

TITOLO III ORGANI DELL'ATENEO

- Art. 7 Organi dell'Ateneo**
- Art. 8 Valida costituzione degli organi collegiali**
- Art. 9 Mozione di sfiducia al Rettore**
- Art. 10 Elezione rappresentanza degli studenti nella Giunta della Scuola**
- Art. 11 Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica**
- Art. 12 Altri organi**
- Art. 13 Incompatibilità**
- Art. 14 Decadenza dalla carica dei componenti degli organi collegiali**

TITOLO IV DIPARTIMENTI, SCUOLE E CENTRI

- Art. 15 Attivazione dei Dipartimenti**
- Art. 16 Accorpamento e disattivazione dei Dipartimenti**
- Art. 17 Attivazione e disattivazione delle Scuole**
- Art. 18 Centri Interdipartimentali**
- Art. 19 Centri di servizio**

TITOLO V SISTEMA BIBLIOTECARIO

- Art. 20 Sistema Bibliotecario**
- Art. 21 Commissione di Ateneo per le Biblioteche**
- Art. 22 Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche**
- Art. 23 Biblioteche**
- Art. 24 Consiglio di Biblioteca**

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 25 Modalità di adozione dei Regolamenti

Art. 26 Approvazione del regolamento

Art. 27 Entrata in vigore e pubblicità

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 45, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo, contiene le norme attuative dello Statuto e le disposizioni necessarie all'assetto funzionale dell'Ateneo.

TITOLO II PERSONALE

Art. 2 Programmazione del fabbisogno di personale

1. L'Università, ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, definisce la programmazione del fabbisogno del personale docente e tecnico-amministrativo, sulla base di esigenze motivate e della disponibilità finanziaria.

Art. 3 Reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo

1. L'Ateneo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e della normativa vigente in materia, può avviare procedure per il reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo, sulla base di quanto previsto dallo Statuto e con le modalità disciplinate dai relativi regolamenti di Ateneo.

2. L'Università può costituire altresì, sulla base di motivate esigenze, rapporti di lavoro a tempo determinato per personale docente e tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dallo Statuto e dai relativi regolamenti di Ateneo.

3. Le procedure di reclutamento si conformano ai principi di imparzialità, mediante l'adozione di modalità di svolgimento che garantiscano l'economicità e la celerità di espletamento e l'adozione di meccanismi valutativi oggettivi e trasparenti.

Art. 4 Valutazione del personale docente

1. Le modalità per la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori universitari sono definite con regolamento di Ateneo.

Art. 5 Valutazione del personale tecnico-amministrativo

1. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia, sono attribuite al Nucleo di Valutazione le funzioni di cui all'art.14 del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009, relative alle procedure di valutazione delle Strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Art. 6 Incarichi

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo può svolgere, previa autorizzazione, incarichi conferiti dall'Università ovvero da altre pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati. Sono fatte salve le disposizioni particolari per il personale docente a tempo definito e per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

2. Nelle ipotesi previste dalla normativa vigente per la quale lo svolgimento di determinate attività non necessita di espressa autorizzazione, il personale interessato è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione scritta all'Ateneo.

3. Ai sensi della normativa citata, per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

4. Il conferimento di incarichi può avvenire anche a titolo gratuito.

TITOLO III ORGANI DELL'ATENEEO

Art. 7 Organi dell'Ateneo

1. La composizione e le funzioni degli organi dell'Ateneo sono disciplinate secondo le norme previste dallo Statuto.

Art. 8 Valida costituzione degli organi collegiali

1. Gli Organi collegiali sono validamente costituiti se ha votato per le elezioni delle rappresentanze, ad eccezione di quelle studentesche, almeno un terzo degli aventi diritto. La costituzione delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali è valida se alle elezioni ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
2. Non è inficiata la valida costituzione dell'organo collegiale nell'ipotesi in cui, nonostante il provvedimento di indizione elettorale, una o più componenti non partecipino alle elezioni previste dallo Statuto di Ateneo o se, a seguito degli esiti delle votazioni, non ne viene individuata la loro rappresentanza, tranne che nella ipotesi in cui il numero di componenti eletti sia tale da non poter permettere il regolare funzionamento dell'organo ovvero sia inferiore al 50% dei componenti dell'organo stesso.
3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti negli organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede ad elezioni suppletive entro un mese.
4. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro di soggetti che ricoprono funzioni individuali o designati negli organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni.
5. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato sia nell'ipotesi di cessazione di rappresentante eletto sia nell'ipotesi di cessazione di un soggetto designato.

6. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'Organo collegiale tranne che nell'ipotesi in cui le cause di sostituzione riguardino un numero di componenti tale da non poter permettere il regolare funzionamento dell'organo ovvero riguardano almeno il 50% dei componenti dell'organo stesso.

Art. 9 Mozione di sfiducia al Rettore

1. Il Senato Accademico propone al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al Rettore quando ritiene che il comportamento di quest'ultimo non sia conforme ai compiti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente.
2. La mozione di sfiducia deve essere assunta dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. La mozione di sfiducia deve essere approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei votanti.
4. In caso di approvazione da parte del corpo elettorale il mandato del rettore si conclude in via anticipata.
5. Sono immediatamente indette le elezioni per la nomina del nuovo Rettore e il Decano assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore.

Art. 10

Elezione rappresentanza degli studenti nella Giunta della Scuola

1. I rappresentanti degli studenti nella Giunta della Scuola, in numero pari al 15% dei componenti della Giunta, arrotondato all'unità superiore, sono eletti dagli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti che compongono la Scuola. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione istituiti presso i Dipartimenti che formano la Scuola.

Art. 11

Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica

1. La Commissione dura in carica quattro anni accademici. Il mandato della componente docente è di quattro anni ed è rinnovabile. Il mandato della componente studentesca è biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 12

Altri organi

1. La durata del mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli studenti, degli assegnisti di ricerca nei Consigli di Dipartimento e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio è disciplinata dai regolamenti di Dipartimento.

Art. 13

Incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 40 dello Statuto di Ateneo.

Art. 14

Decadenza dalla carica dei componenti degli organi collegiali

1. Il Rettore, nell'ipotesi in cui venga accertato che i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico risultino assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o comunque, nell'arco di un anno accademico, registrino più del 50 per cento di assenze (giustificate e non), sentiti gli interessati, ne dispone la decadenza con proprio provvedimento.
2. I Presidenti degli altri organi collegiali, nell'ipotesi in cui venga accertato che i componenti elettivi di tali organi risultino assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50 per cento di assenze (giustificate e non), ne riferiscono al Rettore il quale, sentiti gli interessati, ne dispone la decadenza con proprio provvedimento.
3. Non è ammessa da parte dei componenti elettivi degli organi collegiali la presentazione di giustificazioni relativamente alle loro assenze successivamente all'apertura dell'adunanza dell'organo di cui sono componenti.
4. Contro il provvedimento con cui il Rettore dispone la decadenza dei componenti elettivi dall'organo collegiale è ammessa istanza di riesame che deve essere presentata dall'interessato non oltre 30 giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Rettore si deve pronunciare in merito al riesame entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

TITOLO IV

DIPARTIMENTI, SCUOLE E CENTRI

Art. 15

Attivazione dei Dipartimenti

1. L'attivazione di nuovi Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di luglio/settembre di ogni anno, sentito il Senato Accademico, su proposta motivata di almeno trentacinque professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. Il nuovo Dipartimento avvia l'attività il primo gennaio dell'anno successivo.
2. La proposta di attivazione di un nuovo Dipartimento deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie per avviarne l'attività.
3. In particolare, tale proposta deve contenere:
 - a) le motivazioni didattiche e scientifiche della proposta con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e di ricerca coinvolti;
 - b) le esigenze di personale tecnico-amministrativo ed eventuali richieste di trasferimento alla nuova struttura;
 - c) le esigenze di spazi e attrezzature e le eventuali indicazioni per reperirli concordate con i Dipartimenti già esistenti;
 - d) le adesioni firmate dei docenti.
4. La richiesta di istituzione di nuovi Dipartimenti deve ispirarsi ai seguenti principi:
 - a) favorire il lavoro di gruppi già operanti in attività scientifico-didattiche e lo sviluppo delle aree scientifico-disciplinari e di ricerca, realizzando in tal modo economie di gestione;
 - b) privilegiare l'affinità di scopi e di metodi.

5. Il Dipartimento è costituito da un numero di docenti non inferiore a trentacinque.
6. La delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione del Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - docenti afferenti;
 - personale tecnico-amministrativo assegnato;
 - sede;
 - termini per l'elezione del Direttore.

Art. 16

Accorpamento e disattivazione dei Dipartimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, sentito il Senato Accademico, l'accorpamento di quei Dipartimenti che svolgono attività didattiche e di ricerca affini.
2. La disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su iniziativa del Rettore quando sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il numero complessivo dei professori e dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato scende al di sotto delle trentacinque unità.
 - b) è formulata una proposta in tal senso dal Consiglio di Dipartimento, approvata da almeno i due terzi degli aventi diritto.
3. Nel caso sub a), il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico, può concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo di docenti. Il mancato raggiungimento del numero minimo di docenti comporta la disattivazione del Dipartimento.
4. La disattivazione opera dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata deliberata.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla riassegnazione ad altri Dipartimenti dell'offerta formativa del Dipartimento disattivato.

Art. 17

Attivazione e disattivazione delle Scuole

1. La Scuola è istituita e attivata, su proposta dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. La disattivazione della Scuola, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alle funzioni assistenziali, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti che compongono la Scuola.
3. La disattivazione opera dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata deliberata.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla riassegnazione ad altri Dipartimenti dell'offerta formativa della Scuola disattivata.

Art. 18

Centri Interdipartimentali

1. Possono essere istituiti Centri interdipartimentali per attività di ricerca e alta formazione di rilevante interesse, su progetti di durata pluriennale, in cui siano coinvolti più Dipartimenti.
2. La proposta di istituzione presentata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. La proposta costitutiva indica i Dipartimenti promotori, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori, che devono essere sufficienti a garantire il funzionamento del Centro, la durata e le condizioni per il rinnovo.
4. Possono essere ammessi a far parte del Centro anche Enti e Centri esterni all'Università.
5. Il Regolamento del Centro può prevedere l'affiliazione di studiosi per finalità di ricerca. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli organi del Centro.
6. Ogni Dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.
7. Il funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Centro in conformità allo schema tipo approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Centro ha di norma tre organi (il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico) ma può anche assumere un'organizzazione semplificata e avvalersi di due organi: il Direttore e il Comitato Tecnico Scientifico. In tal caso le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte dal Comitato Tecnico Scientifico.
9. Gli organi durano in carica un quadriennio.
10. Il Direttore è un Professore di uno dei Dipartimenti afferenti al Centro ed è nominato con Decreto rettorale. Il Direttore può essere altresì individuato tra studiosi di chiara fama esperti nelle tematiche del Centro anche esterni all'Ateneo.
11. Il Direttore rappresenta il Centro, presiede gli organi e dà esecuzione alle deliberazioni.
12. La composizione, le funzioni e i compiti degli Organi sono definiti dal regolamento del Centro.

Art. 19 **Centri di servizio**

1. Possono essere costituiti centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le Strutture amministrative.
2. La proposta di istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore.
3. Nella proposta costitutiva del centro di servizio devono essere indicate: le finalità, le risorse di personale, finanziarie e di spazio necessarie per il suo funzionamento, i destinatari dei servizi.
4. Il funzionamento del Centro è disciplinato dal Regolamento interno in conformità allo schema tipo approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V **SISTEMA BIBLIOTECARIO**

Art. 20 **Sistema Bibliotecario**

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo che assicura il coordinamento tra le Biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale

- dell'Università, in formato sia cartaceo sia elettronico, adottando standard adeguati per il trattamento e la diffusione dell'informazione e promuovendo la sperimentazione e l'adozione di tutte le opportunità tecnologiche e organizzative più avanzate in materia.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è composto dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche, dai Consigli di Biblioteca, dalla Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche e dalle biblioteche.
 3. Il Direttore Generale individua uno o più addetti alla funzione centrale di supporto al sistema bibliotecario che partecipano, come segretari senza diritto di voto, sia alle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche che alle riunioni della Commissione Tecnica di coordinamento delle biblioteche.
 4. La tipologia, le modalità costitutive e organizzative del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 21

Commissione di Ateneo per le Biblioteche

1. La Commissione di Ateneo per le Biblioteche è organo collegiale con ruoli di indirizzo scientifico e organizzativo del Sistema Bibliotecario.
2. In particolare, la Commissione:
 - approva la Carta dei Servizi al pubblico per le biblioteche; la Carta è emanata dal Rettore sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico;
 - elabora il piano di sviluppo pluriennale e predispose la relazione annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario e li trasmette al Rettore;
 - fornisce pareri in merito alla costituzione, disattivazione e accorpamento delle biblioteche e ad altre tematiche e iniziative di interesse strategico;
 - può formulare proposte agli organi competenti riguardo all'allocazione delle risorse, ai criteri di ripartizione delle stesse e alla razionalizzazione della politica degli acquisti delle singole biblioteche in base a criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
 - propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di eventuali tariffe dei servizi all'utenza;
 - definisce le politiche gestionali in ordine allo sviluppo e all'organizzazione dei servizi all'utenza, al coordinamento di servizi tra le biblioteche, alla creazione di servizi centralizzati e di centri di documentazione e all'adozione dei Regolamenti dei servizi proposti dalle biblioteche;
 - può richiedere la formulazione di pareri e proposte alla Commissione Tecnica di coordinamento delle Biblioteche in ordine ad argomenti di interesse del sistema bibliotecario;
 - esprime parere su convenzioni e proposte di collaborazione delle biblioteche con altri Enti.
3. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è composta da:
 - un delegato del Rettore con funzioni di Presidente;
 - un delegato del Direttore Generale;
 - i Presidenti dei Consigli di Biblioteca;
 - n. 2 rappresentanti degli studenti, di cui un dottorando, designati di concerto dal rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione e dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione istituiti presso l'Ateneo;
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo delle Biblioteche, individuato a

- maggioranza dal personale tecnico-amministrativo in servizio presso le biblioteche.
4. Il Presidente convoca la Commissione almeno due volte all'anno o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti e sovrintende all'attuazione degli indirizzi approvati dalla Commissione stessa.
 5. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è nominata con Decreto Rettorale, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 22
Commissione tecnica di
coordinamento delle Biblioteche

1. La Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche:
 - propone alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche la Carta dei Servizi al pubblico per le biblioteche;
 - promuove la condivisione delle competenze e delle esperienze maturate all'interno del sistema bibliotecario;
 - promuove l'ottimizzazione dei servizi offerti con particolare riguardo alla qualità dei servizi rivolti agli utenti;
 - promuove lo sviluppo di nuovi servizi e tecnologie offerti dalle biblioteche;
 - promuove lo sviluppo di tematiche e iniziative strategiche al fine di migliorare e ottimizzare i servizi offerti dalle biblioteche;
 - favorisce i collegamenti e gli interscambi con gli altri Atenei;
 - formula pareri e proposte alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche relativamente a tematiche e iniziative di interesse strategico;
 - propone alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche tematiche strategiche il cui sviluppo può essere affidato ai Responsabili delle biblioteche.
2. La Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche è composta da:
 - un delegato del Direttore generale con funzioni di Presidente;
 - i Responsabili amministrativi delle Biblioteche.
3. Alle riunioni della Commissione è invitato a partecipare d'ufficio il Presidente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Può essere invitato a partecipare alle riunioni della Commissione anche altro personale le cui competenze siano ritenute utili.
4. I verbali della Commissione tecnica vengono inviati ai componenti della Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
5. La Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche è nominata con Decreto del Direttore Generale, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 23
Biblioteche

1. Le biblioteche sono le unità di base del sistema bibliotecario, costituite per realizzare le finalità proprie del Sistema Bibliotecario in riferimento ad un'area di utenza didattica e scientifica di dimensioni tali da rendere opportuna l'esistenza di un'istituzione bibliotecaria autonoma.
2. Possono essere costituite biblioteche di dipartimento, interdipartimentali e di Scuola.
3. La costituzione di nuove biblioteche o la disattivazione di quelle esistenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, le strutture interessate e la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, quando sussistano ragioni di efficienza e di economicità valutate sulla base dei seguenti parametri:

- dimensioni dell'area di utenza;
 - ampiezza dei settori scientifici di riferimento;
 - ottimizzazione delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di gestione.
4. Sotto il profilo amministrativo più Biblioteche possono essere gestite in modo unitario con personale tecnico-amministrativo in comune e con un unico Responsabile.
5. Ogni biblioteca deve adottare un regolamento interno per l'attuazione delle proprie finalità, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Servizi al Pubblico.

Art. 24

Consiglio di Biblioteca

1. Il Consiglio di Biblioteca:
 - approva annualmente il programma e il rendiconto annuale delle attività, presentati dal Presidente;
 - approva i progetti specifici relativi ai servizi offerti dalle biblioteche e alla loro gestione;
 - propone lo scarico inventariale di materiale librario nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Biblioteca è costituito da:
 - un professore o ricercatore, con funzioni di Presidente;
 - 3 professori o ricercatori designati dal Consiglio di ciascun Dipartimento referente;
 - un rappresentante degli studenti o dottorandi individuato, a maggioranza, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di ciascun Dipartimento referente, tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione istituiti presso il Dipartimento o i Dipartimenti referenti;
 - il responsabile della Biblioteca, anche con funzioni di segretario.
3. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio di Biblioteca, tra i professori e i ricercatori che ne fanno parte.
4. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio altro personale le cui competenze siano ritenute utili.
5. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.
6. Il Presidente convoca il Consiglio almeno due volte all'anno e su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
7. Il Presidente del Consiglio di Biblioteca è nominato con Decreto Rettorale.
8. In caso di mancata elezione, il Presidente del Consiglio di Biblioteca è individuato dal Rettore.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 25

Modalità di adozione dei Regolamenti

1. I Regolamenti il cui procedimento di approvazione non è espressamente disciplinato nello Statuto sono approvati dal Senato Accademico, a maggioranza semplice, previo parere

favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26
Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 27
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.